

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 283/10

2^A COMM. CONSILIARE


C.A.L.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 91530 del 16.10.2017

Classificazione 01-15-01



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 455 della seduta del 12 OTT. 2017

Disegno di legge: <<Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____
Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Anicelli

Dirigente Settore: _____ (Il dirigente del Settore "Ufficio legislativo") _____
(Avv. Mariano Calogero)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente		X
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Avv. Filippo De Callo)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast");

VISTA la legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che:

- a) con legge 1 febbraio 2017, n. 4 sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 2/2003, mentre con successiva legge 5 luglio 2017, n. 25 è stata abrogata la suddetta legge 4/2017;
- b) con legge 1 febbraio 2017, n. 3 sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 4/1995, mentre con successiva legge 5 luglio 2017, n. 24 è stata abrogata la suddetta legge 3/2017;
- c) l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con distinti pareri del 17 marzo e del 31 luglio 2017, ha ritenuto ravvisabili, negli interventi normativi sopra indicati, violazioni ai principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e libero mercato
- d) al fine di garantire la semplificazione normativa e, nel contempo, tutelare l'esigenza di chiarezza e certezza del diritto, si ritiene opportuno intervenire nuovamente nelle normative regionali in argomento, al fine di eliminare i vizi riscontrati e porre rimedio al vuoto normativo conseguente all'obbligo di disapplicazione della normativa regionale contraria ai principi comunitari;
- e) appare necessario, altresì, adeguare la normativa regionale in materia alla vigente legislazione nazionale in tema di SCIA;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere>>.

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio legislativo";
- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di coordinamento dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere>>, di cui all'allegato sub <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16 OTT. 2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: <<Disposizioni per adeguare ai principi di concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed and breakfast" e di esercizi di affittacamere.>>

Articolo 1

(Abrogazione della legge regionale 5 luglio 2017, n. 25)

1. E' abrogata la legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 - Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast").

2. Rimane abrogata la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2)

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"), il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate utilizzando parte della propria abitazione, fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, e fornendo ai turisti alloggio e prima colazione, sono classificate come "bed and breakfast".>>

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2)

1. L'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"), è così modificato:

a) nel comma 1 l'alea è sostituito dal seguente: <<Ai fini dell'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione è presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva extralberghiera e contiene:>>;

b) nel comma 2 le parole <<richiesta dovranno essere>> sono sostituite dalle seguenti: <<segnalazione di cui al comma 1 sono>>;

c) sono abrogati i commi 3, 5, 6, 7 e 10.

Articolo 4

(Abrogazione della legge regionale 5 luglio 2017, n. 24)

1. E' abrogata la legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 - Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

2. Rimane abrogata la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4)

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

Segretariato Generale
Il Dirigente
Avv. Mazzino Calogero



<<1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, e fornendo ospitalità in non più di sei camere, e dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.>>;

b) sono abrogati i commi 3 e 4;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di affittacamere si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione deve essere presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva extralberghiera>>.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Segretariato Generale
Il Dirigente
Avv. Mariano Calogero





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 455 DEL 12-10-2017

Disegno di legge: <<Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 ha dettato la disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast".

Con legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 sono state apportate modifiche all'articolo 2, comma 1, della suddetta legge regionale n. 2/2003, con l'effetto di aumentare la portata ricettiva delle strutture extralberghiere in argomento.

Con successiva legge 5 luglio 2017, n. 25 è stata abrogata la suddetta legge regionale n. 4/2017 ed è stata, pertanto, disposta la reviviscenza del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/2013, nella sua originaria formulazione.

Analogamente, con legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3, sono state apportate modifiche alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4, in merito alla qualificazione degli esercizi di affittacamere, con l'effetto di aumentare la portata ricettiva delle strutture extralberghiere in argomento.

Successivamente la legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 ha disposto la reviviscenza del testo originario della norma novellata.

A seguito e per effetto di siffatti interventi normativi la competente Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con distinti pareri del 17 marzo e del 31 luglio 2017, ha prospettato violazioni ai principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e libero mercato.

In particolare, con riferimento alla disciplina sulle attività di B&B, con il parere n. AS1366 del 17 marzo 2017, l'Autorità ha evidenziato che la scelta legislativa, espressa nella legge regionale n. 4/2017, di confermare la previgente definizione dell'attività di B&B quale attività da svolgere soltanto in forma non imprenditoriale ed in via saltuaria ed occasionale, pone ingiustificati limiti all'esercizio della medesima attività, il che è suscettibile di comportare la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in relazione all'articolo 41 della medesima Costituzione.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'Autorità con successivo parere n. AS1427 del 31 luglio 2017, espresso in merito alla legge regionale n. 25/2017, per effetto della quale è stata, altresì, ridotta la portata ricettiva delle strutture in argomento.

In merito alla disciplina sugli esercizi di affittacamere, con il parere n. AS1367 del 17 marzo 2017, l'Autorità ha evidenziato che la scelta legislativa, espressa nella legge regionale n. 3/2017, di confermare la previgente definizione dell'attività in questione quale attività da svolgere soltanto ad integrazione del proprio reddito familiare ed offrendo una durata minima di alloggio pari a sette giorni, pone ingiustificati limiti all'esercizio della medesima attività e riduce l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela interessata a soggiorni più brevi, il che è suscettibile di comportare la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in relazione all'articolo 41 della medesima Costituzione.

Del resto, il profilo della durata minima obbligatoria del soggiorno, previsto dalla normativa regolamentare della Regione Lazio, è stato oggetto di un contenzioso dinanzi al TAR Lazio, su ricorso promosso dall'Autorità Garante della concorrenza, definito con sentenza di accoglimento n. 6755 del 13 giugno 2016, che ha annullato il predetto regolamento nei punti impugnati dall'Autorità.



Analoghe considerazioni sono state svolte dall'Autorità con successivo parere n. AS1428 del 31 luglio 2017, espresso in merito alla legge regionale n. 24/2017, per effetto della quale è stata, altresì, ridotta la portata recettiva delle strutture in argomento.

Per esigenze di chiarezza e certezza del diritto, si ritiene opportuno intervenire nuovamente sulle normative regionali in argomento, al fine di eliminare i vizi ipotizzati. Si evidenzia, al riguardo, che la prospettata violazione, ad opera delle leggi regionali *de quibus*, dei principi comunitari in materia di concorrenza, imporrebbe all'Amministrazione regionale la loro disapplicazione, il che – in assenza di un rinnovato intervento chiarificatore – comporterebbe un vuoto normativo nell'ordinamento giuridico regionale e conseguenti incertezze.

Si rileva, inoltre, che la normativa regionale in materia necessita di essere adeguata alla sopravvenuta normativa statale relativa alla segnalazione certificata di inizio attività.

Per tali ragioni è sorta la necessità di modificare il tessuto normativo regionale in questione, per renderlo coerente ai principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza ed alla legislazione statale in materia di SCIA.

Tale intervento risponde, altresì, ad esigenze di semplificazione sia normativa, stante l'evidenziata natura chiarificatrice dello stesso, sia amministrativa, risultando esplicitata l'applicazione del regime della SCIA.

Pertanto, si ritiene opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per adeguare ai principi di concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere>>.

Giova evidenziare che in occasione della suindicata impugnativa l'Autorità Garante ha censurato alcuni profili della normativa laziale, relativi alla durata minima del soggiorno e alle limitazioni temporali ai periodi di apertura, mentre non ha mosso rilievi in ordine ad altri aspetti presenti nella normativa medesima, quale la fissazione di limiti dimensionali, che, come si dirà a breve, caratterizzano anche la presente iniziativa legislativa.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: contiene la disposizione di abrogazione della legge regionale 5 luglio 2017, n. 25, nonché la conferma dell'intervenuta abrogazione della precedente legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4.

Art. 2: apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2, sostituendo l'attuale comma 1 con una nuova norma che – espungendo i profili censurati dall'Autorità Garante – fornisce una definizione dei bed & breakfast quali attività di accoglienza ricettiva esercitate utilizzando parte della propria abitazione, con la specificazione della portata ricettiva.

Art. 3: modificando l'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2, adegua la normativa di settore alla normativa nazionale in materia di SCIA.

La stessa norma contiene le disposizioni di abrogazione di alcuni commi dell'articolo 4, ed in particolare, vengono abrogati:

- il comma 3 (essendo la disposizione incompatibile con la vigente normativa in materia di SCIA);
- i commi 5 e 10 (trattandosi di norme potenzialmente limitative della concorrenza e del libero mercato);
- i commi 6 e 7 (incompatibili con la nuova previsione per cui l'attività di B&B può assumere carattere imprenditoriale).

Art. 4: contiene la disposizione di abrogazione della legge regionale 5 luglio 2017, n. 24, nonché la conferma dell'intervenuta abrogazione della precedente legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3.

Art. 5: apporta le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4:
- sostituisce l'attuale comma 1 con una nuova norma che – espungendo i profili censurati



dall'Autorità Garante - fornisce la definizione di esercizi di affittacamere quali strutture gestite utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, e fornendo ospitalità in camere ubicate nello stesso stabile, con la specificazione della portata ricettiva;

- abroga i commi 3 e 4, collegati all'originaria previsione della durata minima del soggiorno;
- sostituisce il comma 9, adeguando la normativa di settore alla normativa nazionale in materia di SCIA.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 6 del disegno di legge medesimo.

Infine, l'art. 7 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Segretario Generale

Avv. Ernio Antonio Agicella

_____ timbro e firma _____

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere

Tipologia della proposta di legge:

Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di modificare il tessuto normativo in materia di B&B e di esercizi di affittacamere, al fine di eliminare i vizi rinvenibili nelle recenti leggi di riforma delle relative discipline, censurate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per le loro implicazioni in ordine alla violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in relazione all'articolo 41 della costituzione medesima.

L'ulteriore esigenza che si intende tutelare è quella di garantire l'adeguamento della disciplina di settore alla rinnovata legislazione nazionale in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

Oneri finanziari:**Analisi quantitativa**

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – contiene norme di abrogazione con portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 2	€ 0,00 – modifica l'articolo 2 della legge regionale n. 2/2003, offrendo una nuova definizione di bed & breakfast. Tali modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 3	€ 0,00 – modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 2/2003, adeguando la disciplina di settore alla vigente legislazione nazionale in materia di SCIA ed abrogando alcuni commi, incompatibili con la nuova regolazione normativa. Siffatte modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 4	€ 0,00 – contiene norme di abrogazione con portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 5	€ 0,00 – modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 4/1995, offrendo una nuova definizione di esercizi di affittacamere e adeguando la disciplina di settore alla vigente legislazione nazionale in materia di SCIA. Tali modifiche hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
Articolo 6	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria

Articolo 7	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale
------------	--

Totale € 0.00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziati nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Segretariato Generale
Il Dirigente
Avv. *Mariano Calogero*

Il Dirigente del Settore

Il Segretario Generale
Avv. *Ehlio Antonio Apicella*

Il Direttore Generale

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. *Filippo De Cello*)